

ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Segretario parlamentare

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, d'ora in poi denominato Testo unico;

Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica di cui al decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 9591, d'ora in poi denominato Regolamento dei concorsi;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27 del 30 luglio 2019, recante il programma di reclutamento del personale del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, alla quale è stata data attuazione con il decreto del Presidente del Senato della Repubblica n. 12008 del 31 luglio 2013,

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Segretario parlamentare.

2. I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) dodici posti per il profilo di documentarista di indirizzo giuridico;

b) otto posti per il profilo di documentarista di indirizzo economico;

c) sei posti per il profilo di tecnico informatico;

d) due posti per il profilo di tecnico edile-strutturale;

e) due posti per il profilo di tecnico impiantistico.

3. È consentita la partecipazione al concorso per uno solo dei profili o indirizzi previsti dal presente bando.

4. Per ciascun profilo e per ciascun indirizzo sono previste prove scritte, prove orali e tecniche. Alle prove scritte sono ammessi i candidati che hanno superato la prova preliminare di cui all'art. 10, classificandosi secondo i criteri ivi previsti.

5. Per ciascun profilo e per ciascun indirizzo viene formata una graduatoria di merito. I posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno dei profili o indirizzi sono portati in aggiunta a quelli messi a concorso negli altri profili o indirizzi, qualora la graduatoria di merito degli stessi comprenda candidati idonei non vincitori, secondo l'ordine di punteggio complessivo riportato da questi ultimi. Si applica altresì quanto previsto dall'art. 13, comma 4.

6. Per i candidati classificatisi *ex aequo* si rinvia all'art. 2, comma 7, del Regolamento dei concorsi. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione entro il giorno in cui si sostengono le prove orali.

7. È sempre facoltà dell'Amministrazione adibire il personale così assunto a tutti i Servizi e Uffici del Senato e a tutte le mansioni previste per i Segretari parlamentari.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) siano in possesso di diploma di laurea di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oppure laurea di primo livello di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, oppure diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, di durata triennale, conseguito con una votazione almeno pari a 105/110 o equivalente. Si prescinde dalla votazione minima richiesta per i candidati che siano in possesso di laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oppure laurea specialistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), secondo il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

d) abbiano un'età non inferiore a diciotto e non superiore a quaranta anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del quarantesimo anno;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali del Segretario parlamentare.

2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria in caso di parità di punteggio debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione al concorso secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve essere posseduto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. Il titolo di cui al comma 1, lettera c), ove conseguito all'estero, deve essere stato dichiarato equipollente alla laurea richiesta con provvedimento dell'autorità italiana competente; dal provvedimento di riconoscimento ovvero dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale votazione prevista per il predetto diploma di laurea equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito. Qualora il candidato, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione al concorso, non sia in possesso del provvedimento con la dichiarazione di equipollenza, fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente.

4. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

5. Al personale di cui all'art. 13, comma 4, non è richiesto, ai fini della partecipazione al concorso, il requisito di cui al comma 1, lettera d).

Art. 3.

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata con modalità telematica, entro il termine perentorio indicato al comma 2, esclusivamente attraverso la specifica applicazione informatica disponibile all'indirizzo concorsi.senato.it. Per accedere all'applicazione il candidato deve essere in possesso di un'identità digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o della Carta di identità elettronica (CIE).

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data e l'orario di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e, dalla scadenza del termine di cui al comma 2, non consente né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il termine di cui al comma 2 non sia ancora scaduto, il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata mediante l'apposita funzionalità di cancellazione disponibile nell'applicazione informatica e di presentarne una nuova.

4. Dopo aver inviato la domanda, il candidato deve effettuare la stampa della ricevuta, prodotta dal sistema informatico.

5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione e invio telematico attraverso la specifica applicazione informatica di cui al comma 1.

6. A parziale copertura delle spese della procedura di concorso è richiesto il versamento di un contributo di segreteria pari a euro 30,00 (euro trenta/00), attraverso il sistema PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1. Il contributo non è in nessun caso rimborsabile ed è nuovamente dovuto nel caso in cui il candidato si avvalga della facoltà, di cui al comma 3, di ritirare la domanda e presentarne una nuova.

7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 2, il candidato ha l'obbligo di comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicazione di cui al comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica o dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione, nonché il rinnovo e/o la sostituzione del documento di identità registrato nel sistema SPID o CIE.

8. Il candidato, qualora riconosciuto persona affetta da patologie limitatrici dell'autonomia, non incompatibili - secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e) - con l'idoneità fisica in relazione alle specifiche mansioni professionali del Segretario parlamentare, nella domanda presentata per via telematica deve fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario per la partecipazione alla prova preliminare e alle altre prove di concorso in relazione alla propria patologia, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle stesse, al fine di consentire - secondo le determinazioni della Commissione esaminatrice - la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia deve inoltre essere documentata mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, che ne specifichi la natura, da allegare alla domanda telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate nei periodi precedenti intervengano successivamente alla scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche per i casi di avanzato stato di gravidanza nonché di puerperio.

9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica nonché dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:

a) le generalità e la residenza;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana nonché l'eventuale possesso di ulteriori cittadinanze;

d) il godimento dei diritti civili e politici;

e) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali del Segretario parlamentare;

f) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), nel rispetto di quanto prescritto dal comma 3 del medesimo articolo per i titoli di studio conseguiti all'estero;

g) se risultino a loro carico condanne penali indicando, in caso affermativo, gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi:

amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione);

h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando, in caso affermativo, gli articoli di legge per i quali è stato avviato il procedimento;

i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (il mancato superamento del periodo di prova, la destituzione e il licenziamento disciplinare, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la dispensa dal servizio, la decadenza dall'impiego ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; non è richiesto di indicare anche eventuali dimissioni volontarie dall'impiego);

l) i propri recapiti ai fini delle comunicazioni relative al concorso.

11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:

a) il profilo o l'indirizzo prescelto tra quelli di cui all'art. 1, comma 2;

b) gli estremi del documento legale di identità da presentare nei giorni di svolgimento delle prove d'esame.

12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso.

13. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.

14. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto. A tal fine, il candidato nella domanda di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 4.

Irrricevibilità delle domande

1. Eventuali domande redatte o presentate al di fuori o in aggiunta alle modalità previste dall'art. 3 non sono prese in considerazione.

Art. 5.

Cause di esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso i candidati:

a) che non siano cittadini italiani;

b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) che non siano in possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), o che, per i titoli di studio conseguiti all'estero, non siano in possesso di quanto prescritto dal comma 3 del medesimo articolo;

d) che abbiano un'età inferiore a diciotto o superiore a quaranta anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 5;

e) che non abbiano l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali del Segretario parlamentare.

2. Il candidato riceve notizia di determinazioni che lo escludono dal concorso all'interno dell'apposita area riservata dell'applicazione informatica di gestione della domanda di partecipazione.

3. Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione sono ammessi alla prova preliminare con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Senato, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi.

2. Con successivo decreto del Presidente del Senato, sono aggregati alla Commissione esaminatori esperti per singole prove di esame scritte, orali, di lingua, tecniche e speciali.

3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice può articolarsi in Sottocommissioni.

Art. 7.

Diario della prova preliminare

1. Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 29 settembre 2026 viene data comunicazione del diario della prova preliminare, che assume valore di notifica a tutti gli effetti. Nella predetta *Gazzetta Ufficiale* può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della prova preliminare, in caso di eventuale rinvio. La comunicazione è data anche a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1.

2. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione del Senato alcuna comunicazione di irricevibilità della domanda ovvero di esclusione dal concorso, secondo quanto previsto dall'art. 5, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma 1. I candidati devono presentarsi con il documento legale di identità indicato nella domanda e la stampa su foglio A4 dell'avviso di convocazione reso disponibile nella sezione riservata dell'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1. Sono esclusi i candidati sprovvisti di documento di identità e non è in ogni caso prevista l'effettuazione di prove suppletive.

3. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o più sessioni d'esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

4. Qualora le domande valide non superino di quindici volte il numero dei posti messi a concorso per uno specifico profilo o indirizzo, per quello stesso profilo o indirizzo non ha luogo la prova preliminare.

Art. 8.

Diario delle prove di concorso

1. La comunicazione del diario delle prove scritte e orali avviene secondo le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* di cui all'art. 7, comma 1. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione, che a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1 - assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.

Art. 9.

Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento dei concorsi, la convocazione dei candidati per la prova preliminare e le prove di concorso segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilità per la Commissione esaminatrice di procedere, durante lo svolgimento delle prove scritte, all'estrazione della lettera per la convocazione dei candidati ammessi alle prove orali.

2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove avviene mediante pubblicazione nell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1.

3. Le modalità di notifica dei risultati delle prove possono essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 10.

Prova preliminare

1. I candidati per tutti i profili o indirizzi sono chiamati a sostenere una prova preliminare consistente in cinquanta quesiti a risposta multipla aventi ad oggetto:

- a) Costituzione della Repubblica italiana;
- b) Regolamento del Senato.

2. Per la prova preliminare i candidati hanno a disposizione cinquanta minuti.

3. I quesiti oggetto della prova preliminare sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 1, che sovrintende allo svolgimento della prova preliminare, salva la possibilità di cui all'art. 3, comma 9, del Regolamento dei concorsi. Non è prevista la pubblicazione dell'archivio.

4. In sede di valutazione della prova preliminare, è attribuito 1 punto per ogni risposta esatta; sono invece sottratti 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima e 0,20 punti per ogni risposta omessa.

5. Per lo svolgimento della prova preliminare non è ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, né l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie ivi compresi *smartphone*, *smartwatch*, *tablet* e similari. Non è consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dal concorso.

6. La compilazione del foglio delle risposte deve avvenire secondo le istruzioni definite dalla Commissione esaminatrice, il cui mancato rispetto può comportare, a seconda dei casi, l'errata attribuzione di punteggio o l'annullamento della prova. La correzione viene effettuata automaticamente con supporti elettronici.

7. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che si sono classificati:

- a) per il profilo di documentarista di indirizzo giuridico, fino al 180° posto in ordine di graduatoria;
- b) per il profilo di documentarista di indirizzo economico, fino al 120° posto in ordine di graduatoria;
- c) per il profilo di tecnico informatico, fino al 90° posto in ordine di graduatoria;
- d) per il profilo di tecnico edile-strutturale, fino al 30° posto in ordine di graduatoria;
- e) per il profilo di tecnico impiantistico, fino al 30° posto in ordine di graduatoria.

8. Con riferimento a ciascun profilo o indirizzo, il predetto numero di ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile della graduatoria.

9. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre a formare il punteggio complessivo.

Art. 11.

Prove scritte

1. Le prove scritte per il profilo di documentarista di indirizzo giuridico sono:

a) prima prova, alla quale è attribuito un punteggio massimo di 30 punti, nelle seguenti materie:

- 1) diritto costituzionale: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;
- 2) diritto e procedura parlamentare: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;
- 3) storia d'Italia dal 1848 ai giorni nostri: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

b) seconda prova, alla quale è attribuito un punteggio massimo di 40 punti, nelle seguenti materie:

- 1) diritto civile oppure, a scelta del candidato, diritto del lavoro e della previdenza sociale, anche con riferimento ai profili tributari: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;
- 2) diritto amministrativo: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

3) diritto dell'Unione europea: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

4) lingua inglese: redazione di un *abstract* in inglese di un testo in lingua, senza uso di vocabolario e/o dizionario, valutato fino a 10 punti.

2. Le prove scritte per il profilo di documentarista di indirizzo economico sono:

a) prima prova, alla quale è attribuito un punteggio massimo di 30 punti, nelle seguenti materie:

1) statistica: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

2) analisi e valutazione delle politiche pubbliche: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

3) ragioneria generale e applicata: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

b) seconda prova, alla quale è attribuito un punteggio massimo di 40 punti, nelle seguenti materie:

1) contabilità di Stato e degli enti pubblici: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

2) politica economica oppure, a scelta del candidato, diritto del lavoro e della previdenza sociale, anche con riferimento ai profili tributari: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

3) diritto costituzionale: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

4) lingua inglese: redazione di un *abstract* in inglese di un testo in lingua, senza uso di vocabolario e/o dizionario, valutato fino a 10 punti.

3. Le prove scritte per il profilo di tecnico informatico sono:

a) prima prova, alla quale è attribuito un punteggio massimo di 30 punti: progettazione di un'applicazione informatica multiutente e della relativa interfaccia, con contestuale definizione dell'infrastruttura *hardware* e di rete necessaria al suo funzionamento;

b) seconda prova, alla quale è attribuito un punteggio massimo di 40 punti, nelle seguenti materie:

1) architetture dei sistemi elaborativi e dei centri di elaborazione dati, virtualizzazione e *cloud computing*, sistemi di gestione dei dati, protocolli e reti di comunicazione, sicurezza informatica: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

2) ingegneria del *software*, linguaggi di programmazione, intelligenza artificiale e *prompt engineering*: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

3) metodologie di gestione, conduzione e sviluppo di progetti *software*, infrastrutturali e di gestione dei servizi informatici: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

4) lingua inglese: redazione di un *abstract* in inglese di un testo in lingua, senza uso di vocabolario e/o dizionario, valutato fino a 10 punti.

4. Le prove scritte per il profilo di tecnico edile-strutturale sono:

a) prima prova, alla quale è attribuito un punteggio massimo di 30 punti: progettazione della ristrutturazione di una porzione di edificio destinato ad uso civile, comprensivo di disegni, relazione tecnica e computi;

b) seconda prova, alla quale è attribuito un punteggio massimo di 40 punti, nelle seguenti materie:

1) elementi di diagnostica, restauro e consolidamento, diagnosi, progettazione e certificazione energetica degli edifici: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

2) esecuzione delle opere pubbliche e disciplina dell'appalto pubblico: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

3) contabilità e collaudo dei lavori pubblici, sicurezza dei cantieri, anche con riferimento alla legislazione relativa alla sicurezza sul lavoro: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

4) lingua inglese: redazione di un *abstract* in inglese di un testo in lingua, senza uso di vocabolario e/o dizionario, valutato fino a 10 punti.

5. Le prove scritte per il profilo di tecnico impiantistico sono:

a) prima prova, alla quale è attribuito un punteggio massimo di 30 punti: progettazione di un impianto elettrico e/o telefonico e/o di trasmissione dati, comprensiva di grafici, relazione tecnica, computi e

specifiche dei materiali oppure, a scelta del candidato, progettazione di un impianto di climatizzazione e/o idrico-sanitario, comprensivo di grafici, relazione tecnica, computi e specifiche dei materiali;

b) seconda prova, alla quale è attribuito un punteggio massimo di 40 punti, nelle seguenti materie:

1) impianti elettrici di tipo civile, compresa la media tensione, cabine MT/BT oppure, a scelta del candidato, centrali di produzione fluidi di riscaldamento e/o raffreddamento: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

2) impianti elettrici speciali, impianti di sicurezza oppure, a scelta del candidato, centrali di trattamento aria e circuiti aerulici: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

3) esecuzione delle opere pubbliche e disciplina dell'appalto pubblico, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, sicurezza dei cantieri, anche con riferimento alla legislazione relativa alla sicurezza sul lavoro: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;

4) lingua inglese: redazione di un *abstract* in inglese di un testo in lingua, senza uso di vocabolario e/o dizionario, valutato fino a 10 punti.

6. Le locuzioni «anche con riferimento» ovvero comprensive di più materie non precludono l'assegnazione ai candidati di una traccia o di un quesito che riguardi esclusivamente uno dei profili disciplinari citati.

7. Per lo svolgimento della prima prova, i candidati hanno a disposizione tre ore. Per lo svolgimento della seconda prova, i candidati hanno a disposizione quattro ore.

8. Per lo svolgimento delle prove scritte, i candidati non possono introdurre nella sala di esame codici, testi, tavole o appunti di alcun tipo né apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ivi compresi *smartphone*, *smartwatch*, *tablet* e similari. Per le prove che prevedono calcoli numerici, eventualmente possono essere messi a disposizione strumenti di calcolo. Durante le prove, non è consentito ai candidati di comunicare in qualunque modo tra di loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove, comporta l'immediata esclusione dal concorso. Non è in ogni caso prevista l'effettuazione di prove suppletive.

9. Le prove si intendono superate se il candidato riporta un punteggio complessivo non inferiore a 49 punti su 70 e un punteggio non inferiore a 6 punti su 10 con riferimento a ciascuna materia. Per il superamento della prima prova per i profili di cui ai commi 3, 4 e 5, che è oggetto di una valutazione complessiva, è richiesto un punteggio di almeno 18 punti su 30.

10. La verifica della conoscenza della lingua inglese, che si svolge nell'ambito della seconda prova, può avere ad oggetto un testo identico per tutti i profili e gli indirizzi.

Art. 12.

Prove orali e tecniche

1. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo di documentarista di indirizzo giuridico sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:

a) diritto costituzionale;

b) diritto e procedura parlamentare, anche con riferimento alla normativa vigente in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche;

c) storia d'Italia dal 1848 ai giorni nostri;

d) diritto civile oppure, a scelta del candidato, diritto del lavoro e della previdenza sociale, anche con riferimento ai profili tributari;

e) diritto amministrativo;

f) diritto dell'Unione europea;

g) lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua inglese, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione in lingua;

h) prova tecnica, consistente - secondo le indicazioni della Commissione esaminatrice - nella utilizzazione del *personal computer* per l'elaborazione di documenti, conoscenza dei programmi «Microsoft® Excel» e «Microsoft® Word», nonché capacità di ricerca documentale.

ria e bibliografica, con particolare riguardo alle banche dati ad accesso libero via internet e ai principali siti di rilievo per l'attività parlamentare.

2. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo di documentarista di indirizzo economico sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:

- a) statistica;
- b) analisi e valutazione delle politiche pubbliche;
- c) ragioneria generale e applicata;
- d) contabilità di Stato e degli enti pubblici;

e) politica economica oppure, a scelta del candidato, diritto del lavoro e della previdenza sociale, anche con riferimento ai profili tributari;

f) diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto e alla procedura parlamentare;

g) lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua inglese, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione in lingua;

h) prova tecnica, consistente - secondo le indicazioni della Commissione esaminatrice - nella utilizzazione del *personal computer* per l'elaborazione di documenti, conoscenza dei programmi «Microsoft® Excel» e «Microsoft® Word», nonché capacità di ricerca documentaria e bibliografica, con particolare riguardo alle banche dati ad accesso libero via internet e ai principali siti di rilievo per l'attività parlamentare.

3. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo di tecnico informatico sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali:

a) architettura dei sistemi elaborativi e dei centri di elaborazione dati, virtualizzazione e *cloud computing*, protocolli e reti di comunicazione;

b) ingegneria del *software*, linguaggi di programmazione, strumenti e metodi agili, sistemi di gestione dei dati, intelligenza artificiale;

c) sicurezza informatica delle reti, dei sistemi e del *software*;

d) metodologie di gestione, conduzione e sviluppo di progetti *software* e infrastrutturali e di gestione dei servizi informatici;

e) informatica giuridica, anche con riferimento alla disciplina dell'amministrazione digitale;

f) elementi di diritto costituzionale;

g) lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua inglese, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione in lingua;

h) prova tecnica mediante l'utilizzo di *personal computer*, tendente ad accertare la conoscenza del *prompt engineering* in lingua italiana anche con riferimento alla scrittura di codice informatico, con eventuale utilizzo di un ambiente di sviluppo integrato.

4. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo di tecnico edile-strutturale sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:

a) elementi di diagnostica, restauro e consolidamento;

b) costruzioni e tecnologia delle costruzioni;

c) diagnosi, progettazione e certificazione energetica degli edifici;

d) esecuzione delle opere pubbliche e disciplina dell'appalto pubblico, contabilità e collaudo dei lavori pubblici;

e) sicurezza dei cantieri, anche con riferimento alla legislazione relativa alla sicurezza sul lavoro;

f) elementi di diritto costituzionale;

g) lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua inglese, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione in lingua;

h) prova tecnica mediante l'utilizzo di *personal computer*, tendente ad accertare la conoscenza del *software* AutoCAD®.

5. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo di tecnico impiantistico sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:

a) impianti elettrici di tipo civile, compresa la media tensione, cabine MT/BT oppure, a scelta del candidato, impianti idrico-sanitari, centrali di produzione fluidi di riscaldamento e/o raffreddamento;

b) impianti elettrici speciali, impianti di sicurezza oppure, a scelta del candidato, centrali di trattamento aria e circuiti aeraulici;

c) illuminotecnica, acustica tecnica oppure, a scelta del candidato, microclima e teoria del benessere termoisgrometrico;

d) esecuzione delle opere pubbliche e disciplina dell'appalto pubblico, contabilità e collaudo dei lavori pubblici;

e) sicurezza dei cantieri, anche con riferimento alla legislazione relativa alla sicurezza sul lavoro;

f) elementi di diritto costituzionale;

g) lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua inglese, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione in lingua;

h) prova tecnica mediante l'utilizzo di *personal computer*, tendente ad accertare la conoscenza del *software* AutoCAD®.

6. Le locuzioni «anche con riferimento» ovvero comprensive di più materie non precludono la sottoposizione ai candidati di un quesito che riguardi esclusivamente uno dei profili disciplinari citati.

7. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta un punteggio complessivo non inferiore a 56 punti e un punteggio non inferiore a 6 punti in ciascuna prova.

Art. 13.

Graduatoria finale

1. Sono formate cinque graduatorie distinte, una per ciascun profilo e indirizzo.

2. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato è determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella prova tecnica.

3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno nel quale si sostengono le prove orali, ai sensi dell'art. 1, comma 6.

4. Per i dipendenti del Senato sono riservati tre posti complessivi, da attribuirsi ai candidati idonei con un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi conseguiti dagli idonei, intendendosi come tali tutti i candidati collocati nelle graduatorie di cui al comma 1. La media è unica e calcolata sulla base dei punteggi finali delle cinque graduatorie. La riserva di cui al presente comma si applica, all'integrarsi delle condizioni previste, ai candidati con i punteggi complessivi più alti, indipendentemente dal profilo o indirizzo scelto.

Art. 14.

Accertamenti sanitari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione del Senato al fine di accertare l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali del Segretario parlamentare.

Art. 15.

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che viene loro comunicato, i documenti indicati dall'Amministrazione del Senato attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Regolamento dei concorsi, qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, è valutata la compatibilità con lo svolgimento di attività al servizio dell'Istituzione parlamentare, in relazione alla gravità del reato, al tempo trascorso e alla condotta successiva.

3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato, nella carriera dei Segretari parlamentari. Si applicano lo stato giuridico

e il trattamento economico, nonché la normativa previdenziale, stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia alla data dell'assunzione.

4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente lo stesso esperimento. Durante tale periodo hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. Nel periodo di esperimento è prevista una specifica formazione che sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione ai fini della conferma in ruolo. In caso di conferma il periodo di esperimento è considerato come servizio di ruolo.

Art. 16.

Ricorsi

1. Avverso gli atti della procedura di concorso è proponibile ricorso - per soli motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento dei concorsi - alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, corso Rinascimento n. 40 - 00186 - Roma, commissionecontenziosa@pec.senato.it. I ricorsi devono essere proposti, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei provvedimenti che si ritengono lesivi.

Art. 17.

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Regolamento dei concorsi - se abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, collegato al documento al quale è chiesto l'accesso. A tal fine, possono inviare la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice, secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1.

2. L'esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.

3. Per quanto non previsto dall'art. 16 del Regolamento dei concorsi, si rinvia al Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi del Senato della Repubblica, approvato con deliberazione del Con-

siglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno 2019 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2019.

Art. 18.

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale del Senato della Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e ai sensi del Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2006, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione del Senato della Repubblica. I medesimi dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso.

2. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione il candidato deve prendere visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 e deve fornire il proprio consenso, anche con specifico riferimento ai dati di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento. Il conferimento dei dati personali è da considerarsi obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di concorso.

Art. 19.

Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono consultare l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo concorsi.senato.it nonché il sito internet del Senato della Repubblica (in particolare, la pagina «Concorsi» della sezione «Amministrazione»).

Roma, 23 luglio 2026

Il Presidente: LA RUSSA

Il Segretario Generale: TONIATO

26E04294